

Sentenza n. 381 del 2004 in materia di condono fiscale

Con la sentenza in esame, la Corte ha respinto tutte le censure di incostituzionalità sollevate dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Veneto sulla disciplina fiscale - e segnatamente sul condono fiscale - prevista dalle leggi finanziarie per il 2003 e per il 2004.

Le ricorrenti hanno sottoposto al vaglio della Corte gli articoli 2; 3, comma 1, lettera *a*); 5; 6; 7; 8; 9 (ad eccezione del comma 17); 13, comma 3; 15, 16 della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e l'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) asserendone l'illegittimità per violazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 introduce il principio per cui è consentita una quota di deduzione dal reddito imponibile suscettibile di produrre un reddito d'imposta; ma in base alla modifica dell'imponibile IRPEF, l'addizionale è dovuta solo se per lo stesso anno è dovuta l'IRPEF. Questo, secondo le ricorrenti, comporterebbe una diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni senza alcuna forma compensativa, in contrasto con l'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, che stabilisce il principio di autosufficienza finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Le altre norme censurate dispongono la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF per Comuni e Regioni, e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP di spettanza regionale in attesa del raggiungimento di un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale (art. 3, comma 1, lettera *a*) e art. 2, comma 21 legge finanziaria per il 2004); stabiliscono modifiche alla disciplina dell'IRAP, con conseguente riduzione del gettito (art. 5); prevedono varie misure di condono fiscale applicabili alla stessa IRAP (art. 6, 7, 8, 9, 15, 16); attribuiscono alle Regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre e disciplinare misure di condono relative a tributi propri (art. 13): tutte costituirebbero, secondo le ricorrenti, un' indebita invasione statale delle sfere di competenza regionale con violazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Le disposizioni denunciate non consentirebbero, in particolare, l'esercizio delle competenze legislative regionali riguardo ad un tributo regionale proprio - come viene qualificato dalle ricorrenti l'IRAP; le Regioni, inoltre, lamentano che lo Stato, disciplinando forme di condono fiscale, determinerebbe effetti sostanziali, come l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie, relative alle dichiarazioni condonate.

Tutte le censure sono infondate. Con riferimento all'articolo 2 della legge n. 289 del 2002, per il quale in base alla modifica dell'imponibile IRPEF, l'addizionale è dovuta solo se per lo stesso

anno è dovuta l'IRPEF, la Corte afferma che *lo Stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale (...) purché non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte* (Considerazioni in diritto n. 6), evenienza quest'ultima, che secondo i giudici non emerge dalle norme esaminate.

Quanto all'annosa questione circa la natura di "tributo proprio" della Regione attribuita all'IRAP, la Corte non si discosta dall'orientamento ormai consolidato attraverso numerose pronunce (*ex multis* nn. 296, 297, 311 del 2003; nn.37 e 241 del 2004 alle cui note si rinvia).

In questa sede sinteticamente si ricorda che l'IRAP è stata istituita con legge statale e che le Regioni a statuto ordinario, cui sono attribuite, a riguardo, esclusivamente competenze di carattere attuativo, sono solo destinatarie del tributo. Pertanto, nonostante la sua denominazione, l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) non può essere considerata un "tributo proprio" delle Regioni nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale, e non anche a quelli istituiti con legge statale e il cui gettito sia "attribuito" alle Regioni.

Stante la natura erariale dell'IRAP, la sua disciplina sostanziale rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e ed è escluso che possa costituire oggetto di disciplina concorrente.

Dott.ssa Paola Garro